

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 488 del 22.08.1995

INDICE

CAPO I – ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO E ORGANI CIRCOSCRIZIONALI

[Art. 1](#) – Decentramento comunale

[Art. 2](#) – Organi della circoscrizione

[Art. 3](#) – Composizione numerica dei consigli circoscrizionali

CAPO II – ELEZIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI – ELEGGIBILITA' – INELEGGIBILITA' - COMPATIBILITA' – ENTRATA IN CARICA

[Art. 4](#) – Elezioni dei Consigli Circoscrizionali

[Art. 5](#) – Indizione delle elezioni

[Art. 6](#) – Elettori delle circoscrizioni comunali

[Art. 7](#) – Eleggibilità a consigliere circoscrizionale

[Art. 8](#) – Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri circoscrizionali

[Art. 9](#) – Presentazione delle candidature dei consigli circoscrizionali

[Art. 10](#) – Attribuzione dei seggi

[Art. 11](#) – Entrata in carica degli eletti

[Art. 12](#) – Convalida degli eletti

[Art. 13](#) – Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali

[Art. 14](#) – Dimissioni dei Consiglieri Circoscrizionali

[Art. 15](#) – Surroga dei Consiglieri Circoscrizionali

[Art. 16](#) – Durata in carica dei Consiglieri Circoscrizionali

[Art. 17](#) – Indennità di carica al Presidente

CAPO III – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

[Art. 18](#) – Convocazione e presidenza della prima riunione dei Consigli circoscrizionali

[Art. 19](#) – Consigliere anziano

[Art. 20](#) – Nomina del Presidente e del Vice Presidente

CAPO IV- CONVOCAZIONI – ADUNANZE – PRESIDENZA – VERBALI – ECC. DEL CONSIGLIO

[Art. 21](#) – Convocazione del Consiglio Circostrizionale

[Art. 22](#) – Pubblicità delle sedute e delle convocazioni

[Art. 23](#) – Assemblee pubbliche – Riunioni congiunte

[Art. 24](#) – Presidente e segretario delle adunanze

[Art. 25](#) – Trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno

[Art. 26](#) – Numero legale – riunioni di seconda convocazione

[Art. 27](#) – Votazioni

[Art. 28](#) – Deposito e consultazione degli atti inerenti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del consiglio

[Art. 29](#) – Verbali delle sedute – Deliberazioni – Pubblicazioni – Controlli - Efficacia

[Art. 30](#) – Petizioni ai Consiglieri Comunali e Circostrizionali

[Art. 31](#) – Mozioni – Interrogazioni - Interpellanze

[Art. 32](#) – La sala delle adunanze

[Art. 33](#) – Accesso ed intervento del pubblico alle adunanze

[Art. 34](#) – Possibilità degli Amministratori del Comune di intervenire alle riunioni circostrizionali

[Art. 35](#) – Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente

CAPO V – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

[Art. 36](#) – Compiti attinenti la partecipazione dei cittadini

[Art. 37](#) – Attribuzione di compiti consultivi

[Art. 38](#) – Gestione dei servizi di base

[Art. 39](#) – Attribuzione di funzioni delegate

CAPO VI – UFFICI E PERSONALE CIRCOSCRIZIONALE

[Art. 40](#) – Locali per gli uffici della circostrizione

[Art. 41](#) – Personale impiegatizio addetto all’attività circostrizionale

CAPO VII – SPESE DELLA CIRCOSCRIZIONE

[Art. 42](#) – Spese per lo svolgimento delle funzioni

[Art. 43](#) – Fondo per la gestione economale

CAPO VIII – DELEGHE PARTICOLARI AL PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE

[Art. 44](#) – Deleghe al presidente circostrizionale

[Art. 45](#) – Sospensione dalle funzioni

CAPO IX – ATTI INFORMAZIONI E DOCUMENTI OCCORRENTI AIO CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

[Art. 46](#) – Documenti e informazioni – Modalità per ottenerli

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

[Art. 47](#) – Varianti e modifiche al Regolamento

[Art. 48](#) – Entrata in vigore del Regolamento

Capo I

ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO E ORGANI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 1 *(Decentramento comunale)*

Il territorio comunale è articolato, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 13 della L. 8.6.1990, n. 142 e dell'art. 76 dello Statuto comunale, approvato con delibera consiliare n. 11 del 7.2.1992, nelle seguenti circoscrizioni di decentramento:

- La circoscrizione N° 1: denominata “Circoscrizione mezz’anone” che comprende il territorio comunale abitato dai cittadini appartenenti anagraficamente alla frazione omonima e alla borgata Fonterosa, Beccarini e delle zone limitrofe come meglio indicata nella planimetria allegata;
- La circoscrizione N° 2: denominata “Circoscrizione Montagna” e comprendente la parte del territorio ricadente nel comprensorio della Comunità Montagna del Gargano;
- La circoscrizione N° 3: denominata “Circoscrizione dei quartieri Croce - Di Vittorio e Siponto”, che è così delimitata: la parte a Ovest di Via Palatella e di Piazza Marconi fino alla strada delle Saline con Siponto e la riviera Sud nonché le aree a Nord-Est del territorio compreso la località Amendola, S. Lucia e zone limitrofe;
- La circoscrizione N° 4: denominata “Circoscrizione dei quartieri Centro e Scaloria”, che è così delimitata: la parte dell’abitato compreso tra Via Palatella e Piazza Marconi (comprese)” e le vie delle Cisterne e Torre dell’Astrologo, più precisamente ad Ovest del 2° collegio provinciale;
- La circoscrizione N° 5: denominata “Circoscrizione del Quartiere Monticchio” che è così delimitata: la parte dell’abitato ad Est delle vie delle Cisterne e Torre dell’Astrologo e più precisamente della parte dell’abitato compreso nel 2° collegio provinciale.

L’esatta indicazione dei territori di ciascuna circoscrizione è meglio descritta nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.

Art. 2 *(Organi della Circoscrizione)*

Sono organi delle singole circoscrizioni comunali:

- a) il consiglio circoscrizionale;
- b) Il presidente del consiglio circoscrizionale.

Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.

Il presidente del consiglio circoscrizionale e, nel caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, rappresenta il consiglio svolge le funzioni che dal Sindaco del Comune gli vengono delegate, discrezionalmente, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 38, comma 6, della Legge 8.6.1990, n. 142. Il Presidente può essere rimosso o provvisoriamente sospeso dal suo mandato, ai sensi dell'art. 40 della Legge 8.6.1990, n. 142.

Art. 3

(Composizione numerica dei consigli circoscrizionali)

Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di questo Comune viene stabilito in n. 12 consiglieri per ciascuna circoscrizione.

Capo II

ELEZIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI – ELEGGIBILITA' – INELEGGIBILITA' – COMPATIBILITA' – ENTRATA IN CARICA

Art. 4

(Elezioni dei Consigli Circoscrizionali)

I consigli circoscrizionali sono eletti mediante il sistema proporzionale, a suffragio diretto secondo le norme stabilite nei successivi articoli e, per quanto ivi non contenuto, secondo le norme stabilite per l'elezione dei Consigli Comunali.

Art. 5

(Indizione delle elezioni)

Per la indizione delle elezioni si applica il disposto dell'art. 18 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per cui spetta al Prefetto fissare la data delle prime elezioni nelle circoscrizioni comunali, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, ed al Sindaco di pubblicare il manifesto con cui si dà avviso agli elettori delle predette determinazioni e di indicare il giorno ed il luogo delle riunioni.

Art. 6
(Elettori delle circoscrizioni)

Sono elettori delle singole circoscrizioni del Comune gli iscritti nelle liste delle sezioni elettorali comprese nei rispettivi territori di ciascuna circoscrizione.

Art. 7
(Eleggibilità a consigliere circoscrizionale)

Sono eleggibili alla carica di consigliere circoscrizionale gli elettori di qualsiasi Comune della Repubblica anche se non residenti nella circoscrizione cui sono candidati.

Art. 8
(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri circoscrizionali)

Le norme legislative relative alla ineleggibilità, alla incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri comunali, sono stabilite dalla L. 23.4.1981, n. 154. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Art. 9
(Presentazione delle candidature dei consigli circoscrizionali)

Nelle circoscrizioni comunali ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a due terzi.

Le liste dei candidati, tenuto conto della consistenza demografica delle circoscrizioni, devono essere sottoscritte da:

- non meno di 250 e non più di 800 elettori per le circoscrizioni “Croce - Di Vittorio” e “Monticchio”;
- non meno di 200 e non più di 500 elettori per la circoscrizione “Centro – Scaloria”;

Per le circoscrizioni Montagna e Mezzanone, con meno di 1000 abitanti, non è richiesta alcuna sottoscrizione.

Per la dichiarazione di presentazione di lista le firme dei presentatori - sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme previste dall'art. 14 della Legge 21.3.1990, n. 53 e dall'Art. 3 della Legge 25 marzo 1993, n. 91.

La sottoscrizione, da parte dei presentatori, non è necessaria quando la lista circoscrizionale viene presentata insieme a quella per le elezioni del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

Unitamente alla lista dei candidati, si devono presentare:

- 1) un modello di contrassegno di lista, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica dei candidati (non necessita la residenza nella circoscrizione in cui si è candidati);
- 4) certificati attestanti che i presentatori sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione;
- 5) dichiarazione di presentazione della lista.

Le liste dei candidati e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune.

Per quanto non previsto nel presente articolo si osservano le norme, i termini e le modalità stabiliti dall'Art. 32 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.p.R. 16 Maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 ***(Attribuzione dei seggi)***

Le assegnazioni dei seggi, nell'ambito delle liste, vanno effettuate con il metodo D'Hondt dividendo la cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, ecc. sino a raggiungere il numero dei consiglieri da eleggere e mettendo in ordine progressivo decrescente i diversi quozienti così ottenuti.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente il seggio va attribuito alla lista che avrà ottenuto la cifra elettorale più alta, e a parità di questa, a sorteggio.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 11
(Entrata in carica degli eletti)

I consiglieri circoscrizionali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

Art. 12
(Convalida degli eletti)

Il Consiglio Circoscrizionale, nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto reclamo, deve esaminare se gli eletti sono in possesso di tutti i requisiti prescritti, i quali sono identici a quelli stabiliti per la nomina a consigliere comunale. Il consiglio circoscrizionale adotta apposita deliberazione di convalida degli eletti che si trovano nel possesso dei prescritti requisiti e dichiara la ineleggibilità di coloro che si trovano in una causa di ineleggibilità.

In questo caso deve provvedere alle sostituzioni necessarie chiamando a far parte del consiglio circoscrizionale colui (o coloro), che riporta, nella stessa lista dell'eletto non convalidato, il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Nei casi di incompatibilità e per quanto non previsto nella presente disposizione, si applicano le procedure stabilite dalla legge.

Art. 13
(Decadenza dei Consiglieri Circoscrizionali)

I consiglieri circoscrizionali decadono dalla carica nel caso di assenze non giustificate per tre sedute consecutive.

Il potere di promuovere la decadenza spetta al Presidente o a un qualsiasi consigliere mediante proposta scritta al consiglio.

Il presidente dispone la notifica della proposta all'interessato che, entro 10 giorni, può presentare le proprie deduzioni al consiglio. Il consiglio dovrà pronunciarsi, con atto deliberativo, entro il termine dei 10 successivi secondo quanto previsto dalla legge 23.4.81 n. 154.

Art. 14 ***(Dimissioni dei Consiglieri Circoscrizionali)***

Le dimissioni dalla carica di consigliere circoscrizionale devono essere presentate per iscritto al Presidente e sono immediatamente efficaci.

Nella prima seduta utile il Consiglio Circoscrizionale provvede alla surroga ed alla convalida.

Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata nei casi previsti dalla legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sospensione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 15 ***(Surroga dei Consiglieri Circoscrizionali)***

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un consigliere il Consiglio Circoscrizionale provvede, previa convalida, alla sua sostituzione con il candidato dalla medesima lista che segue l'ultimo eletto.

Il sostituto entra in carica nel momento stesso in cui il Consiglio ne convalida l'eleggibilità.

Art. 16 ***(Durata in carica dei Consiglieri Circoscrizionali)***

I consigli circoscrizionali durano in carica per il periodo di durata in carica del consiglio comunale, limitandosi dopo la indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio Comunale determinano anche lo scioglimento ed il rinnovo dei Consigli Circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 17
(Indennità di carica al Presidente)

Al presidente di ogni consiglio circoscrizionale è attribuita una indennità di carica non superiore al 50% di quella spettante all'Assessore del Comune, in conformità all'Art. 3 della legge 18/12/1979, L. 632.

Capo III
**PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL
VICE PRESIDENTE**

Art. 18
(Convocazione e presidenza della prima riunione dei Consigli Circoscrizionali)

La prima seduta dei consigli circoscrizionali deve avvenire entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti per le procedure di convalida degli eletti e di elezione del presidente.

La prima convocazione è disposta dopo l'elezione dei Consigli Circoscrizionali dal consigliere anziano che la presiede sino al momento in cui viene proclamato eletto il presidente. Immediatamente dopo la nomina, la presidenza del Consiglio Circoscrizionale viene assunta di diritto dal presidente eletto.

In caso di mancata convocazione del Consiglio nei termini di cui al 1° comma, provvede il Sindaco.

Art. 19
(Consigliere anziano)

E' consigliere anziano colui che ha riportato la maggiore cifra elettorale individuale di voti (voti di lista più voti di preferenza); a parità di voti, il consigliere più anziano di età.

Art. 20
(Nomina del Presidente e del Vice Presidente)

Il Presidente del Consiglio circoscrizionale è eletto dallo stesso consiglio circoscrizionale nel suo seno a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta di voti, nella prima adunanza,

dopo la convalida degli eletti, ovvero, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella stessa seduta o nella prima seduta successiva a quella cui si verifica la vacanza.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la richiesta maggioranza assoluta di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato presidente quello, fra i due, che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Realizzandosi anche alla terza votazione un risultato nullo, il consiglio, a maggioranza di voti, può aggiornare la seduta ad altra data, purché nel termine di otto giorni, ovvero decidere di proseguire con un'ulteriore votazione di ballottaggio.

Nella seconda votazione di ballottaggio viene proclamato eletto Presidente del Consiglio Circoscrizionale il candidato che ha riportato il maggior numero di voti (maggioranza relativa).

Alla elezione del vice presidente, subentreranno nelle funzioni immediatamente dopo le rispettive elezioni senza che siano necessarie ulteriori formalità.

Copia della deliberazione adottata in conformità di questo articolo dovrà essere pubblicata, conforme a tutte le altre deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale, ed essere trasmessa al Sindaco del Comune perchè renda edotto il Consiglio Comunale.

Capo IV

CONVOCAZIONI – ADUNANZE – PRESIDENZA – VERBALI, ECC. DEL CONSIGLIO

Art. 21

(Convocazione del Consiglio Circoscrizionale)

L'iniziativa della convocazione del Consiglio Circoscrizionale, per le riunioni successive alla prima spetta:

- al Presidente del Consiglio;
- allo stesso Consiglio (autoconvocazioni per una successiva seduta);
- al Sindaco del Comune;
- ad un quinto dei membri del consiglio;

Nei casi di richiesta scritta presentata dal Sindaco, dai consiglieri, il Presidente ha l'obbligo di provvedere a convocare il consiglio in conformità della richiesta pervenutagli e comunque entro o non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'ordine del giorno dei lavori del consiglio viene formulato dal Presidente (che ha l'onere di diramare gli avvisi scritti delle convocazioni), rispettando le richieste scritte pervenutegli e la eventuale priorità indicata dai richiedenti. L'ordine del giorno deve indicare succintamente, ma in modo chiaro, gli argomenti che devono essere trattati, elencati e numerati progressivamente.

L'invito alle riunioni, con inserito l'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve essere consegnato o fatto pervenire ai singoli consiglieri, normalmente almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni.

Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato, ai singoli consiglieri, anche ventiquattro ore prima dell'adunanza.

In tutti i casi di convocazione deve essere data sufficiente pubblicità delle convocazioni nei modi e termini indicati nel successivo articolo 22.

Art. 22 ***(Pubblicità delle sedute e delle convocazioni)***

Le sedute dei consigli circoscrizionali sono pubbliche. Di tutte le convocazioni dei consigli di circoscrizione deve essere data notizia alla popolazione della circoscrizione interessata ed al Sindaco del Comune.

A tale scopo copia dell'avviso con il quale si dà notizia della convocazione, con inserito l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, anche per riassunto, deve, almeno, essere affissa all'albo pretorio del Comune e nell'apposita bacheca installata, a cura dell'Amministrazione Comunale, nella circoscrizione in località centrale e frequentata, nello stesso termine, nel precedente articolo, per la consegna degli avvisi di convocazione ai consiglieri e, nei casi di effettiva urgenza, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Della convocazione può essere data notizia anche mediante manifesto al pubblico con la descrizione dell'o.d.g.

Art. 23 ***(Assemblee pubbliche – Riunioni congiunte)***

Il consiglio circoscrizionale, con propria deliberazione può convocare pubbliche assemblee per la discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione o demandati alla sua competenza.

Per queste assemblee si osserveranno i termini di cinque giorni e la procedura di pubblicità indicati nei precedenti artt . 20, 21 e 22.

Per la trattazione di particolari problemi, tra più Consigli di Circoscrizione, si possono talora avere sedute congiunte. In tal caso le riunioni sono presiedute dal Presidente più anziano di età.

Inoltre, al fine di realizzare momenti di reciproco confronto su materie e problemi di interesse generale, è prevista la convocazione del Consiglio Comunale in seduta comune con i Consigli Circostrizionali.

Le sedute di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono concludersi con l'adozione di indicazioni di indirizzo, voti, ordini del giorno e non con formali deliberazioni.

Art. 24 *(Presidente e segretario delle adunanze)*

Le adunanze del Consiglio circostrizionale devono essere presiedute dal Presidente del consiglio o dal Vice Presidente.

Al presidente spetta l'onere della disciplina delle adunanze, delle discussioni e di adottare ogni provvedimento atto a far svolgere tutte le sedute liberamente, democraticamente e ordinatamente.

Le funzioni di segretario del consiglio circostrizionale vengono disimpegnate dal l'impiegato comunale a ciò designato dal Sindaco udito il parere del Consiglio Circostrizionale. Nei casi di incompatibilità del dipendente designato, le funzioni di segretario, di volta in volta, possono essere conferite ad un consigliere, dal presidente del consiglio circostrizionale.

Nei casi di assenza il presidente affiderà temporaneamente l'incarico ad altro dipendente assegnato alla circoscrizione, in mancanza sarà assegnato altro dipendente del comune con provvedimento del Sindaco.

Al segretario compete l'onere di compilare i verbali delle riunioni del consiglio circostrizionale e di sottoscriverli, unitamente al presidente.

Art. 25

(Trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno)

Gli argomenti devono essere discussi e deliberati dal consiglio, rispettando la progressione di iscrizione nell'ordine del giorno, tuttavia il consiglio, a maggioranza di voti, può stabilire di posticipare o di anticipare la trattazione degli argomenti, così come può sospendere o rinviare ad altra seduta la trattazione di argomenti regolarmente iscritti all'ordine del giorno.

Oltre agli argomenti regolarmente iscritti all'ordine del giorno possono essere discussi nuovi argomenti, soltanto se tutti i componenti del consiglio sono presenti all'adunanza e si dichiarano tutti favorevoli a trattare gli argomenti aggiunti.

Art. 26

(Numero legale – Riunioni di seconda convocazione)

Per la validità delle riunioni del Consiglio circoscrizionale è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione il Consiglio può validamente deliberare con l'intervento di almeno quattro componenti.

Art. 27

(Votazioni)

Tutti i provvedimenti del Consiglio, per essere validamente adottati, devono riportare la maggioranza di voti tra i votanti, fatti salvi i casi in cui speciali disposizioni ammettono a maggioranza assoluta o prescrivano particolari maggioranze.

Nel caso una proposta ottenga parità di voti, pro e contro, si riterrà respinta.

I voti, normalmente, vengono espressi palesemente, per alzata di mano; tuttavia, è d'obbligo la votazione segreta nei casi in cui comunque si faccia questione di persone.

Nelle votazioni palesi, spetta al Presidente accertare i voti espressi pro e contro la proposta messa ai voti. Nelle votazioni segrete il presidente designa due consiglieri perchè svolgano le funzioni di scrutatori cioè perchè provvedano allo spoglio delle schede; con l'ausilio di questi, il presidente accerta e proclama l'esito della votazione.

I consiglieri che lo desiderano possono, con il consenso del presidente, prendere visione delle schede segrete votate. Se sorgono contestazioni relativamente all'esito delle votazioni segrete (voti contestati, attribuiti o non attribuiti, ecc.), le schede vengono sigillate in

apposita busta controfirmata sui lembi dal presidente, dagli scrutatori, e da tutti i consiglieri che lo chiedono esplicitamente; la busta sigillata viene presa in consegna dal Segretario e conservata nell'archivio della circoscrizione. Quando non sorgono contestazioni, nelle votazioni eseguite con schede segrete, queste, a cura degli scrutatori, vengono distrutte immediatamente.

Art. 28

(Deposito e consultazione degli atti inerenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del consiglio)

Se esistono atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori del consiglio devono essere depositati, nella sede del consiglio di circoscrizione, per la consultazione dei singoli consiglieri, il giorno precedente quello fissato per la seduta e comunque almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Art. 29

(Verbali delle sedute – Deliberazioni – Pubblicazioni – Controlli - Efficacia)

I verbali delle adunanze, redatti a cura del segretario incaricato, devono riportare il nome dei consiglieri intervenuti all'adunanza e quello degli assenti, nonché:

- la data, il luogo e l'ora della riunione;
- il nome di colui che assume la presidenza e del segretario del consiglio;
- l'oggetto di ogni singolo argomento trattato;
- in sintesi, i vari interventi dei consiglieri per ogni trattato (punti principali delle discussioni) e le conclusioni (proposte conclusive) cui è giunto il consiglio (dispositivo per le deliberazioni);
- il numero dei voti resi pro e contro ad ogni proposta ed i nomi degli astenuti.

I verbali, raccolti in originale, firmati dal presidente e dal segretario, devono essere progressivamente numerati per ogni anno solare. Nell'ambito dei verbali delle adunanze, le deliberazioni adottate seguono una loro progressiva numerazione annuale.

Le deliberazioni del consiglio circoscrizionale, devono essere rimesse, entro 15 giorni, al Sindaco del Comune, in duplice copia, delle quali una viene restituita, per ricevuta.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione, la Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, può annullarle per vizi di legittimità o, nello stesso termine e, per una sola volta, chiedere eventuali chiarimenti in merito da riscontrarsi entro i successivi trenta giorni.

Le delibere del Consiglio Circostrizionale, se adottata nell'esercizio di funzioni delegate dal Consiglio Comunale, sono sottoposte al controllo del CO.RE.CO. unitamente alle delibere di approvazione.

Art. 30 ***(Petizioni ai Consigli Comunali e Circostrizionali)***

Gli elettori appartenenti al territorio della circostrizione in numero non inferiore a 1/10 degli iscritti nelle liste elettorali possono rivolgere al consiglio di appartenenza, petizioni e proposte di deliberazioni sugli affari demandati alla competenza dell'Organo circostrizionale.

I sottoscrittori delle petizioni oltre alla propria firma leggibile devono apporre di pugno la data, il luogo di nascita e l'indirizzo di residenza.

L'esame delle petizioni sarà effettuato nelle forme e nei termini previsti dall'Art. 48 dello Statuto Comunale.

Art. 31 ***(Mozioni – Interrogazioni - Interpellanze)***

Le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze potranno essere presentate dai consiglieri circostrizionali ed esaminate dal Consiglio Circostrizionale nelle forme, termini e modalità previsti nel regolamento per il funzionamento del consiglio Comunale vigente alla data della presentazione.

Art. 32 ***(La sala delle adunanze)***

Le adunanze del consiglio circostrizionale si tengono nel locale a ciò destinato dal comune nell'ambito del territorio della circostrizione.

Art. 33

(Accesso ed intervento del pubblico alle adunanze)

Nello spazio riservato al pubblico può prendere posto qualsiasi cittadino. Nella sala delle riunioni non si possono portare armi, bastoni o animali ed il pubblico deve rimanere composto, non disturbare il regolare svolgimento dell'adunanza, stare a capo scoperto e non intervenire nella discussione.

Al presidente è affidata la disciplina delle sedute. Il presidente può far allontanare dalla sala dell'adunanza i disturbatori e nel caso di impossibilità di svolgimento della discussione ordinata e pacifica può sospendere la seduta ed aggiornarla ad altra ora o ad altra data.

Art. 34

(Possibilità degli Amministratori del Comune di intervenire alle riunioni circoscrizionali)

Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri del Comune, possono presenziare a tutte le riunioni dei consigli circoscrizionali ed hanno facoltà di intervenire nelle discussioni. Non hanno, però diritto di voto.

Art. 35

(Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente)

L'adunanza, dopo l'appello e la dichiarazione del presidente che la seduta è valida con il numero dei consiglieri intervenuti e perciò aperta, ha inizio con la lettura e l'approvazione del processo verbale dell'adunanza precedente.

Capo V

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 36

(Compiti attinenti la partecipazione dei cittadini)

La circoscrizione, quale organo di partecipazione, promuove la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini.

In tal senso indice periodiche assemblee aperte alla cittadinanza nelle quali vengono trattati temi di interesse generale per la circoscrizione. Al fine di assicurare il confronto con le libere forme associative, può consultare, se presenti, associazioni, organismi, enti che

operano sul territorio, prima di assumere atti di propria competenza e di rilevanza generale, nelle forme previste dall'art. 57 dello Statuto Comunale.

Può organizzare, su richiesta del Consiglio Comunale, la consultazione dei cittadini su temi e materie decisi dallo stesso Consiglio Comunale relativamente alla Circoscrizione.

Concorre alla migliore riuscita, nell'ambito della Circoscrizione, delle consultazioni e dei Referendum consultivi rivolti a tutti i cittadini del Comune secondo le indicazioni del Consiglio Comunale.

I cittadini singoli e associati possono presentare al presidente della circoscrizione istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, secondo le stesse modalità fissate, per lo stesso argomento, dallo statuto e dal regolamento comunale.

Art. 37 ***(Attribuzione di compiti consultivi)***

Ai consiglieri circoscrizionali sono affidati i seguenti compiti consultivi:

- a) esprimere pareri e proposte in ordine al funzionamento degli Uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nelle rispettive circoscrizioni;
- b) formulare proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessati la circoscrizione di competenza;
- c) esprimere pareri, di propria iniziativa od a richiesta dell'amministrazione comunale, nelle materie di competenza del Consiglio Comunale;

Per le attività ed i servizi in atto esistenti nelle circoscrizioni, i rispettivi consigli circoscrizionali possono esprimere, di loro iniziativa, proposte intese a modificarli, ad integrarli o a migliorarli ed il Consiglio Comunale dovrà tenerle in debito conto o comunque prenderle in esame al momento più opportuno.

Quando, invece, l'Amministrazione comunale intende modificare o istituire ex novo attività, servizi, ecc., deve obbligatoriamente chiedere il preventivo parere del consiglio circoscrizionale interessato.

In ogni caso, obbligatoriamente, il parere deve essere chiesto ai consiglieri circoscrizionali sui seguenti argomenti:

1. sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta, sui piani economici pluriennali d'investimento e su tutte le spese che vincolano il bilancio del Comune per oltre cinque anni.
2. sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche, qualunque sia la materia e il settore di attività.
3. sul piano regolare generale e sul programma di fabbricazione; sui piani particolareggiati, sui piani di zona, sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulle opere di urbanizzazione e in merito alla localizzazione degli edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;
4. su tutti i regolamenti comunali da adottare ex novo o da modificare;

I pareri di cui al presente articolo sono obbligatori anche se non vincolano l'Amministrazione Comunale; essi devono essere chiesti dal Sindaco, con apposita lettera, corredata, ove occorra, con la copia della documentazione costituente la pratica o l'affare per il quale si chiede il parere, ovvero dagli elementi indispensabili affinché il parere possa essere emesso dopo avere acquisita la necessità e completa conoscenza della pratica o dell'affare cui inerisce il richiesto parere.

Il parere, salva diversa prescrizione da indicare è giustificare nella lettera-richiesta, deve essere espresso e comunicato all'amministrazione precedente, con verbale del consiglio circoscrizionale, entro 30 giorni dalla data della richiesta; nel caso di mancata comunicazione del richiesto parere, nel termine fissato, il consiglio comunale può adottare i propri provvedimenti prescindendo dal parere richiesto, tuttavia del mancato parere deve darne atto nella propria deliberazione.

Art. 38 ***(Gestione dei servizi di base)***

I consigli di circoscrizione gestiscono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 8.6.1990, e dell'art. 79 comma 4, dello statuto, i seguenti servizi di base del Comune:

1. elezione e designazione di propri rappresentanti in Commissione, comitati ed altri organismi Comunali;
2. nomina di eventuali Commissioni all'interno del Consiglio Circoscrizionale per l'attività preparatoria del Consiglio stesso;
3. selezione dei bambini da ammettere agli Asili Nido e formazione delle relative graduatorie;

4. vigilanza in collaborazione con il Sindaco, la Giunta Comunale e gli Uffici del Comune in materia di mercati rionali, commercio e servizi pubblici in genere, traffico automobilistico, igiene pubblica e tutela dell'ambiente, abusi edilizi;
5. certificazione anagrafica e dati notarili utilizzando il personale comandato al servizio nella sede circoscrizionale.

Art. 39 *(Attribuzione di funzioni delegate)*

Ai sensi dell'Art. 101 dello Statuto Comunale, ai consigli circoscrizionali possono essere delegate funzioni relative:

1. alle opere di manutenzione dei beni comunali, delle opere di urbanizzazione e delle strutture situate nel territorio della circoscrizione;
2. all'uso ed alla gestione dei beni suddetti;
3. alla gestione, per la popolazione della circoscrizione, di servizi ed attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di altra natura, non compresi tra quelli di cui al comma quattro del precedente articolo.

Le deleghe di cui al precedente comma sono conferite con deliberazione del Consiglio Comunale in base ai programmi di massima nei quali sono fissati gli indirizzi di intervento e previsti i fondi che con tale atto vengono impegnati in bilancio.

Capo VI **UFFICI E PERSONALE CIRCOSCRIZIONALE**

Art. 40 *(Locali per gli uffici della circoscrizione)*

I consigli delle circoscrizioni hanno sede propria, possibilmente, in locali di proprietà del Comune a ciò destinati. Tuttavia, nei casi di comprovata carenza di locali comunali destinabili a tale scopo, il Comune può assumere in locazione locali anche di proprietà privata oppure, con l'autorizzazione delle Autorità competenti e nelle ore cui sono liberi dall'attività di primaria destinazione, usufruire di locali pubblici destinati ad altre attività (scuole o altri edifici pubblici).

In questi casi, il carteggio del consiglio circoscrizionale, nelle ore o nei giorni cui i locali vengono destinati ad altre attività pubbliche, dovrà essere custodito e conservato in appositi armadi chiusi.

Del carteggio relativo e della sua conservazione sono direttamente responsabili il Presidente e il dipendente comunale che svolge le funzioni di segretario del consiglio circoscrizionale.

La Giunta, con apposito atto deliberativo, stabilirà le sedi dei singoli consigli circoscrizionali.

Art. 41

(Personale impiegatizio addetto all'attività circoscrizionale)

Il Sindaco, udito il parere del Consiglio Circoscrizionale, secondo le norme contrattuali vigenti assegnerà ad ogni circoscrizione, un dipendente del Comune, tratto da quelli in servizio, con il compito di svolgere le funzioni d'istituto assegnate alle singole circoscrizioni, assumendo la responsabilità organizzativa dell'ufficio. Con lo stesso provvedimento verrà stabilito l'orario di servizio e le incombenze demandate al dipendente assegnato alla circoscrizione.

Al personale assegnato in servizio, con carattere di continuità, ovvero a scavalco per particolari prestazioni, compete l'onere di svolgere le funzioni di segretario del Consiglio, di redigere e sottoscrivere con il presidente, i relativi verbali.

Con la stessa deliberazione di conferimento dell'incarico verranno determinate le eventuali indennità spettanti al personale per l'espletamento delle speciali prestazioni e per l'accesso alla circoscrizione.

Capo VII

SPESE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 42

(Spese per lo svolgimento delle funzioni)

Le spese relative al personale, alla sede ed a quant'altro necessario per lo svolgimento delle funzioni da parte degli Organi circoscrizione, sono tutte a carico del bilancio del Comune.

Art. 43
(Fondo per la gestione economale)

Il Comune provvede a fornire ai consigli circoscrizionali, stampati, cancelleria e quant'altro occorrente per il proprio funzionamento.

Per le minute spese e per le modeste prestazioni da fare eseguire con urgenza, viene assegnata, al consiglio circoscrizionale, una somma stabilita annualmente con delibera della Giunta. La somma assegnata dovrà essere gestita nei termini, modalità e prescrizioni stabilite dal Regolamento comunale per il servizio di economato. Le funzioni di economo circoscrizionale vengono disimpegnate dal dipendente comunale assegnato alla circoscrizione; gli ordini o mandati di pagamento economici devono essere firmati dal presidente e dal segretario circoscrizionale i quali, perciò, sono gli unici responsabili della gestione.

Capo VIII
DELEGHE PARTICOLARI AL PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE

Art. 44
(Deleghe al presidente circoscrizionale)

Il Sindaco del Comune nei casi cui lo ritenga opportuno, discrezionalmente, può delegare, a tutti o ad alcuno dei presidenti di circoscrizione, le funzioni di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 38, comma 6, della L. 8.6.90, n. 142 o rilasciare delegazioni per particolari incombenze inerenti alla circoscrizione.

Art. 45
(Sospensione dalle funzioni)

Il presidente del consiglio circoscrizionale può essere sospeso dalle funzioni delegategli dal Sindaco nei servizi di competenza statale ove non provveda ad esercitarle legalmente.

In tal caso il presidente del consiglio circoscrizionale è sostituito da un commissario di nomina prefettizia.

Capo IX

ATTI INFORMAZIONI E DOCUMENTI OCCORRENTI AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 46

(Documenti e informazioni – Modalità per ottenerli)

Il consiglio circoscrizionale per lo svolgimento dei suoi compiti può ottenere a richiesta, da questa Amministrazione e dalle Aziende dipendenti da questo Comune, copia di tutti gli atti pubblici (o divenuti tali dopo la pubblicazione all'albo pretorio).

Per quanto ha attinenza alle informazioni e alle copie di atti e di documenti di natura non pubblica, il presidente circoscrizionale deve rivolgere esplicita richiesta iscritta al Sindaco del Comune il quale può decidere autonomamente o sentita la Giunta, se esaudire o meno la richiesta, in rapporto all'importanza o al pregiudizio che la loro divulgazione possono comportare.

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47

(Varianti e modifiche al Regolamento)

Varianti e modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate, in qualsiasi tempo, con deliberazione del consiglio comunale previo parere obbligatorio dei consigli circoscrizionali già costituiti e funzionanti.

Art. 48

(Entrata in vigore del Regolamento)

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Co.Re.Co. o sua Sezione decentrata ed eseguita la seconda pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.